



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 548 del 25/06/2025

**Oggetto: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI  
CANNOBIO E ASL VCO DI OMEGNA PER L'ACCESSO  
TELEMATICO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI  
ANAGRAFICA COMUNALE PER LA DURATA DI TRE ANNI  
DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**Richiamato** il D.P.R. n. 223/89 (Regolamento anagrafico), nonché l'art. 15 della legge n. 183/2011;

**considerata** la necessità di questa Azienda di un continuo aggiornamento dell'Archivio assistiti mediante la ricezione periodica delle variazioni demografiche e la verifica e validazione delle residenze nonché la correzione dei dati inseriti dai front office mediante consultazione telematica della banca dati dei Comuni;

**richiamata** la delibera n. 170 del 15/03/2022 con la quale veniva approvata la sottoscrizione della convenzione tra l'ASL VCO e il Comune di Cannobio per l'accesso telematico in consultazione della banca dati anagrafica, con durata triennale dalla sottoscrizione;

**preso atto che** con nota prot. n. 25955 del 11/04/25, la SOS Libera professione – Ufficio Convenzioni, stante l'approssimarsi della scadenza del rapporto convenzionale, chiedeva al Comune di Cannobio la disponibilità a rinnovare la convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati dell'anagrafe;

**visto** il riscontro del comune di Cannobio acquisita al prot. n. 36437 del 29/05/25 e preso atto dello schema di convenzione, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato AL01), debitamente compilato dalla SOS Libera professione – Ufficio Convenzioni e condiviso con il comune con nota prot. 42078 del 20/06/2025;

**dato atto che** tale convenzione non comporta alcun onere a carico dell'Azienda, fatto salvo il costo derivante dalla connessione ad internet;

**considerato che** la convenzione potrà decadere quanto sarà attiva la piattaforma informatica predisposta da ANPR;

## **PROPONE**

- **di sottoscrivere** la convenzione con il Comune di Cannobio per l'accesso telematico in consultazione alla banca dati anagrafica, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato AL01);



- **di dare atto** che tale convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di completa sottoscrizione e potrà decadere quando sarà attiva la piattaforma informatica predisposta da ANPR;

- **di dare atto** che il presente deliberato non comporta oneri a carico dell'Azienda, fatto salvo il costo derivante dalla connessione ad internet.

**Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.**

**Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.**

### **DELIBERA**

**1) di sottoscrivere**, per le motivazioni espresse in premessa ed ivi richiamate, la convenzione con il Comune di Cannobio per l'accesso telematico in consultazione alla banca dati dell'anagrafe, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato AL01);

**2) di dare atto** che tale convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di completa sottoscrizione e potrà decadere quando sarà attiva la piattaforma informatica predisposta da ANPR;

**3) di dare atto** che il presente deliberato non comporta oneri a carico dell'Azienda, fatto salvo il costo derivante dalla connessione ad internet;

**4) di affidare** gli adempimenti operativo gestionali derivanti dal presente atto alla SOS Tecnologia dell'Informazione e Comunicazione;

**5) di demandare** al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

**6) di dare atto che** la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.



# **COMUNE DI CANNOBIO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

**Settore Servizi Demografici**

## **CONVENZIONE PER L'ACCESSO TELEMATICO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI CANNOBIO**

La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica dei dati anagrafici del Comune di CANNOBIO (P.I. 00481260032), con sede in Piazza Vittorio Emanuele III n. 2 quale ente erogatore qui rappresentato dalla Responsabile Settore Servizi Demografici Dott.ssa MONICA ALBERTELLA

e

ASL VCO –Pubblica Amministrazione con sede in Omegna (VB), C.F./P.IVA 0063488003, quale ente fruitore, rappresentato da Dott.ssa VITTORIA MARIA PRIOLO, (C.F. PRLDTR68S63H224R) in qualità Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali, nominato ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 25/01/2020;

### **PREMESSO CHE**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 15.12.2021 il Comune di Cannobio, in attuazione della normativa in materia richiamata nell'atto deliberativo, approvava lo schema di convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di Cannobio per la consultazione dei dati ivi contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi che ne facciano richiesta.

### **VISTI**

- il DLgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. - Codice di Amministrazione Digitale (C.A.D.) ed in particolare:
  - l'art. 50, co. 2: salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una P.A. è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
  - l'art. 52: l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati è disciplinato secondo le disposizioni del C.A.D. e nel rispetto della normativa vigente;
  - l'art. 62, in materia di "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente", nello stabilire la fruibilità dei dati contenuti in ANPR da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, precisa che "i comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto";
- l'art. 34, D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii., "regolamento anagrafico della popolazione residente", laddove prevede che "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione";
- l'art. 15, L. n. 183/2011 e ss.mm.ii., che, modificando anche in tal senso alcune disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, prevede che le P.A. ed i gestori di pubblici servizi acquisiscono d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, nonché tutti i dati che siano già in possesso di P.A;

### **RICHIAMATE**

- le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle P.A. redatte a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);

- le Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche emanate dal Garante per la protezione dei dati personali il 2 luglio 2015;
- le disposizioni del Codice della Privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003 così come modificate, integrate e/o sostituite dal Regolamento Europeo Per la protezione dei dati entrato in vigore il 25/05/2018 e dal successivo D. lgs n. 101/2018, ed in particolare gli articoli: 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso), 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati), nonché e il Capo IV (Finalità di rilevante interesse pubblico), in relazione al principio di necessità del trattamento dei dati;

VISTA l'istanza pervenuta da ASL VCO in data 12.04.2025 prot. 4719, volta ad ottenere l'autorizzazione alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico per le finalità ivi indicate;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per procedere alla stipula della presente convenzione;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – Definizioni

Ente fruitore: pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico, concessionario/gestore di servizio pubblico, ente che svolge rilevanti attività di servizio per i cittadini e le imprese, che abbiano necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali di rilevante interesse per il cittadino.

Dati in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Visura anagrafica: consultazione in via telematica delle informazioni anagrafiche presenti nel sistema informativo del Comune ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

### ART. 2 – Dati oggetto della consultazione/fruizione

Il Comune di Cannobio si impegna a garantire all'Ente Fruitore l'accesso informatico alla banca dati anagrafica della popolazione residente in modalità consultazione, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e per le finalità connesse a:

- acquisizione d'ufficio dei dati anagrafici e di stato civile delle parti interessate ai relativi procedimenti di competenza;
- verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell'ambito di procedimenti di competenza.

A tal fine l'Ente fruitore si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) rispettare il principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente;
- c) rispettare il GDPR 27/04/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e nel DPR n.196/2003, s.m.i.;
- d) non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite la consultazione alla banca dati.

Le richieste di dati non consultabili dal sistema informatico comunale dovranno pervenire tramite e-mail/pec.

### ART. 3 – Titolarità della banca dati

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione. L'Ente Fruitore non può cedere a nessun titolo a terzi i dati che venga a trattare in conseguenza dell'applicazione della presente Convenzione.

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

#### ART. 4 – Modalità di autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, il Comune nomina l'Ente Fruitore quale Responsabile del Trattamento come risultante dal documento Allegato A. Questi avrà il compito di identificare, autorizzare ed istruire gli operatori ai sensi dell'art. 29 del medesimo Regolamento.

L'Ente Fruitore si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli operatori (allegato B) che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

#### ART. 5 – Modalità di accesso

Ciascun operatore, preventivamente autorizzato, potrà accedere alla banca dati mediante uso delle proprie credenziali fornite dall'Ente Comune di Cannobio.

La richiesta ai relativi Enti competenti ed il rilascio delle credenziali è a carico e su richiesta del singolo operatore autorizzato.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

In caso di cessazione delle autorizzazioni all'operatore o del venir meno delle condizioni che hanno portato alla concessione dell'accesso, l'Ente Fruitore si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite PEC al Comune di Cannobio all'istituzionale [protocollo@comunecannobiopec.it](mailto:protocollo@comunecannobiopec.it)

#### ART. 6 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

L'Ente Fruitore si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

#### ART. 7 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli operatori incaricati di cui agli articoli precedenti sotto l'autorità, il controllo e la responsabilità del Responsabile del trattamento.

Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la tutela dell'utente designato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art.13 del Regolamento e al fine di tutelare la sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle dell'Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati.

## ART. 8 – Costi

La consultazione della banca dati anagrafica è fornita gratuitamente dal Comune.

## ART. 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

Il Comune potrà verificare in qualsiasi momento, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso all'Ente Fruitore, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella convenzione

## ART. 10 – Modifiche e recesso

Il Comune si riserva di modificare la presente Convenzione qualora subentrino disposizioni normative o regolamentari, amministrative o direttive ministeriali in materia che risultino incompatibili con quanto previsto nella convenzione medesima.

L'Ente Fruitore si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del comma precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente convenzione.

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata all'Ente Fruitore tramite pec, qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste e si verifichino eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione della comunicazione dati o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione da inviare al Comune con pec.

## ART. 11 – Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente fruitore in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Verbania.

## ART. 12 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

## ART. 13 – Registrazione

Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, a cura e spese della parte richiedente.

Per Asl Vco

Per Il Comune di Cannobio

Dott.ssa Vittoria M. Priolo

Dott.ssa Monica Albertella

f.to digitalmente

f.to digitalmente